g. 30722 **REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30722** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 30.7.2024 e proposto dai Sigg.:

A. G. **Omissis**

A. A **Omissis**

B. A. **Omissis**

B. F. **Omissis**

B. O. **Omissis**

C. I. **Omissis**

C. D. **Omissis**

C. P. **Omissis**

C. D. **Omissis**

D. F.S. **Omissis**

D. M. A. **Omissis**

D. M. M. **Omissis**

G. A. **Omissis**

L. M. **Omissis**

M. L. **Omissis**

M. P.G. **Omissis**

M.O. **Omissis**

M. C. **Omissis**

M. A. **Omissis**

R. L. **Omissis**

R. L. **Omissis**

S. F. **Omissis**

S. S. **Omissis**

S. V. **Omissis**

T. D. **Omissis**

T. G. B. **Omissis**

V. F. **Omissis**

V. W. **Omissis**

V. A. **Omissis**

elettivamente domiciliati in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, presso l'avv. Matteo Pavanetto (PEC: matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu) che li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario

straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313) dall'avv. Giulio Peco (p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it

per

la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinchè assuma ogni opportuna determinazione circa la compatibilità/ legittimità costituzionale della normativa dedotta (l'art. 1 c. 309 L 197 del 2022) rispetto al disposto di cui agli art. 3, 36 e 38 Cost. nonché con i principi costituzionali che regolamentano la subiecta materia e, in ogni caso, per la disapplicazione, siccome costituzionalmente illegittimo, dell'art. 1 c. 309 L. 197 del 2022, condannando INPS, per l'effetto, a voler rivalutare la loro pensione per gli anni 2023 e 2024 secondo il più favorevole provvedimento normativo richiamato dalla L. 234 del 2021 e previsto nella L. 388 del 2000 che prevedeva la c.d. perequazione a scaglioni.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 28.1.2026, con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno presente per i ricorrenti.

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti, tutti residenti in Lombardia, sono tutti miltari in congedo che percepiscono una pensione mensile lorda superiore a 4 volte la minima, ovvero superiore a € 2.600,00 lordi mensili. La l. 234/2021 stabiliva che per l'anno 2023, si sarebbe fatto ritorno al meccanismo dei tre scaglioni di cui alla l. 388/2000. Pertanto, per l'anno 2023, la perequazione dell'assegno pensionistico sarebbe stata del 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; del 90% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo; e del 75% dell'inflazione per i trattamenti pensionistici oltre 5 volte il minimo. Le pensioni sino all'importo di 4 volte la minima sarebbero, pertanto, state rivalutate al 100%, al 90% per la parte eventualmente compresa tra 4 e 5 volte la minima e al 75% per la parte della pensione eccedente di 5 volte la minima. L'art.1, c. 309, l. 197/2022 dispone, invece, che per gli anni 2023 – 2024, in via transitoria, per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS , la perequazione è riconosciuta nella misura del 100% della variazione dell'indice del costo della vita pari al 7,3 % - poi elevato all'8.1% e per gli altri casi, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a 5 classi di importo dei

trattamenti. In sostanza, la perequazione delle pensioni superiori a 4 volte quella minima ammonta al solo l'85% del tasso di inflazione convenzionalmente fissato all'8,1% ossia al 6,885%. Inoltre, man mano che aumenta il trattamento pensionistico diminuisce la percentuale di rivalutazione cosicché il pensionato si vede erodere il potere di acquisto.

In data 12.4.2024 i ricorrenti, deducendo l'incostituzionalità dell'art. 1, c. 309, l.197/2022, invitavano formalmente l'INPS a disapplicare tale norma nei loro confronti applicando loro, per contro, la più favorevole normativa di cui alla l. 234/2021 per la perequazione della loro pensione anche per gli anni 2023 e 2024.

I ricorrenti hanno, quindi, depositato il presente ricorso chiedendo, previa verifica e ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità avente ad oggetto il meccanismo perequativo introdotto con l'art. 1, c. 309, l. 197/2022, per contrarietà con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza estrinsecati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 75/2015, richiamati e reiterati nella sentenza n. 234/2020, di sospendere il giudizio, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale affinché assuma ogni opportuna determinazione circa la compatibilità/legittimità costituzionale della normativa dedotta (l'art. 1, c. 309, l. 197/2022) rispetto al disposto di cui agli art. 3, 36 e 38 Cost. nonché con i principi

costituzionali che regolamentano la *subiecta* materia.

All'esito ed in ogni caso di disapplicare, nei confronti dei ricorrenti, siccome costituzionalmente illegittimo, l'art. 1, c. 309, l. 197/2022, condannando INPS, per l'effetto, a rivalutare la loro pensione per gli anni 2023 e 2024 secondo il più favorevole provvedimento normativo richiamato dalla l. 234/2021 e previsto nella l. 388/2000 che prevedeva la c.d. perequazione a scaglioni.

Sostengono i ricorrenti che il pregiudizio loro inflitto non sarebbe compatibile con i principi espressi dalla Corte costituzionale. Il sistema introdotto dall'art. 1, c. 309, l. 197/2022, prendendo in esame direttamente il c.d. lordo del trattamento di pensione, non potrebbe più garantire l'adeguatezza del trattamento rispetto all'aumento del costo della vita indicizzato (Istat), non essendo palesemente più idoneo a salvaguardare il reale valore della pensione rispetto alla pressione inflazionistica (Corte Cost. 234/2020). I ricorrenti invocano, inoltre, anche quanto affermato dalla Corte costituzionale circa i blocchi della perequazione, i quali sono solo all'apparenza temporanei, ma in realtà producono effetti permanenti, poiché l'importo che è stato sottratto dalla pensione mensile non verrà mai più recuperato negli anni successivi, e rimane come un *vulnus* perpetuo nel trattamento (Corte Cost. 70/2015). La norma in esame, quindi, travalicherebbe i limiti di ragionevolezza, adeguatezza e

proporzionalità stabiliti dalla Costituzione agli artt. 3, 36 e 38 II comma.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 29.11.2024.

L'Istituto ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 152 CGC per l'estrema genericità, mancando l'esposizione dei fatti relativi alla posizione di ciascun ricorrente.

Ha, poi, rilevato come la Corte costituzionale, in tema di rivalutazione automatica delle pensioni, si sia già espressa rigettando analoghe questioni (Corte Cost. 250/2017; 234/2020) ed ha sostenuto che le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero totalmente infondate. Sostanzialmente, secondo l'INPS, in un periodo di crisi economica, quel che rileva è la sostenibilità del sistema previdenziale, più che l'ideale di garantire al pensionato un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'attività lavorativa. La sospensione, provvisoria, della perequazione sarebbe pienamente legittima, costituendo un contributo, assimilabile a un contributo di solidarietà o a un eccezionale contributo previdenziale, posto a carico dei titolari di pensioni elevate, per assicurare la tenuta del sistema.

Ha chiesto, quindi, di dichiarare il ricorso nullo o comunque inammissibile per assoluto difetto e genericità di allegazione fattuale; di respingere il ricorso previa dichiarazione di

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente chiede di sollevare ed, eventualmente, previa sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Con ordinanza n. 38 del 11.12.2024 il Giudice, rilevato che, con riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, era già stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 309, l. 197/2022 dalla Corte dei conti, sez. Toscana, con ordinanza 6.9.2024 n. 33 e dalla sez. Campania, con ordinanza 11.9.2024 n. 101 in relazione al presunto contrasto di detta disposizione con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., ha sospeso ai sensi degli artt. 106 e 107 CGC il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione in oggetto, assegnando alle parti alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.

Con decreto del 6.11.2025 il Giudice, considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025, depositata in data 14/02/2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19/02/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e constatato che il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c. era ampiamente decorso senza che le parti avessero provveduto

alla riassunzione, fissava udienza al 28.1.2026 per la prosecuzione del giudizio.

In data 13.1.2026 il difensore dei ricorrenti ha depositato una memoria con la quale, dato atto che la predetta sentenza della Corte costituzionale aveva risolto negativamente la questione sulla quale si fondava il ricorso, che conseguentemente era venuto meno l'interesse dei ricorrenti al ricorso ragione per cui non avevano riassunto il giudizio, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione, a spese integralmente compensate.

All'udienza del 28.1.2026 l'avv. Peco si è rimesso alle decisioni del Giudice.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 107 del CGC stabilisce che: "*se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione…le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione dell'udienza in prosecuzione*". A sua volta, l'art. 111 CGC prevede che: "*il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo*". L'estinzione, ai sensi del comma 4 stessa

norma, opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza.

Nel caso di specie le parti non hanno chiesto la prosecuzione del giudizio entro il termine di tre mesi dal 19.2.2025, data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e, conseguentemente, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Ai sensi dell'art. 111, comma 8, CGC le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A.G. A.A. B.A. B.F.B.O.C.I. C.D.C.P. C.D. D.F.S.D.M.A.D.I.M. M. G.A.L.M. M. L. M. P.G. M. O. M. C. M. A. R. L. R. L. S. F. S. S. S. V. T.D.T. G. B. V. F. V. W. V. A.

dichiara estinto il giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2026.

Il Giudice

(Pia Manni)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29/01/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente